

AVVISO PUBBLICO

Per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- Legge regionale n. 16/2012 avente ad oggetto "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione" e in particolare il titolo V e l'articolo 25;
- D.P.Reg. 103/Pres/2014 del 4 giugno 2014 recante "Regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno del diritto allo studio universitario in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione)" ed in particolare l'articolo 15;
- Delibera di Giunta regionale n. 996/2014 del 30 maggio 2014, avente ad oggetto "LR n. 16/2012 Art. 29. Approvazione delle linee guida per il triennio 2014/2016, anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017";
- Delibera di Giunta regionale n. 1094/2014 del 13 giugno 2014 avente ad oggetto "LR n. 16/2012 Art. 30. Approvazione Programma triennale degli interventi, triennio 2014-2016, anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017";
- Regolamento (UE) n. 360 della Commissione 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

PREMESSE

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione dall'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ARDISS (di seguito ARDISS).
2. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida approvate con DGR n. 996 del 30 maggio 2014 e dal Programma triennale approvato con DGR n. 1094 del 13 giugno 2014.
3. L'ARDISS può stipulare convenzioni, fino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 16/2012, con i soggetti provvisoriamente accreditati ad erogare tale servizio, qualora le strutture messe a disposizione dall'Agenzia siano insufficienti.

4. A tal fine è previsto un accreditamento dei soggetti stessi, volto a garantire agli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi, l'applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento fissate per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.
5. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al punto 1 sono concesse, ai sensi del Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato su GUUE L 114 del 26 aprile 2012, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nelle convenzioni da stipularsi tra l'ARDISS e i singoli soggetti accreditati.

Articolo 1 – Finalità

1. Con il presente Avviso l'ARDISS intende definire un elenco di soggetti accreditati per la stipula di apposite convenzioni con i soggetti medesimi, finalizzate all'erogazione del servizio abitativo.
2. Per le finalità del presente Avviso il servizio abitativo è destinato agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida e dal programma triennale di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale n. 16/2012, con priorità a coloro che, per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio gestiti direttamente dall'ARDISS, pur essendo in graduatoria non hanno potuto accedere agli alloggi stessi e successivamente a coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno presentato istanza all'ARDISS.

Articolo 2 - Requisiti dei soggetti richiedenti

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 16/2012 e dell'articolo 15 del D.P.Reg. 103/Pres/2014 possono presentare richiesta di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate esclusivamente i seguenti soggetti:
 - a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
 - b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.
2. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture messe a disposizione dai soggetti di cui al comma 1, devono corrispondere almeno allo standard minimo di cui al successivo articolo 3 comma 1.
3. Ai fini dell'accesso ai sostegni di cui all'articolo 9, i servizi offerti dalle strutture devono corrispondere a uno standard minimo qualitativo definito secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 1 e articolo 7 comma 6.
4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai soggetti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della richiesta di ammissione, nonché al momento della stipulazione della convenzione.

Articolo 3 – Standard minimi delle strutture residenziali e dei servizi

1. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture residenziali offerte dai richiedenti devono corrispondere ai seguenti standard minimi:

Caratteristiche dimensionali e qualitative delle	Descrizione standard minimo per caratteristica
--	--

strutture	
dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante	camere singole: 36 metri cubi camere doppie: 30 metri cubi
dotazione di servizi e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - Stanze singole con servizi e doccia comuni per ogni 2 stanze. - Alloggi con servizi riservati per soggetti disabili. - Il servizio di portierato gestito direttamente dalla struttura o in appalto a terzi, o garantito da forme di accesso con tessera magnetica
Presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso per soggetti disabili Presenza di almeno uno dei sottoelencati spazi: <ul style="list-style-type: none"> - un'aula studio - un'aula riunioni - un'aula video / musica - una cucina collettiva - un'aula informatica

2. Le strutture devono avere ubicazione e indirizzo nei comuni che sono sede dei corsi universitari regionali.

3. Ai fini dell'assegnazione del sostegno di cui ai successivi articoli 9 e 10, il soggetto di cui all'articolo 2 è tenuto a garantire gli standard minimi per l'erogazione dei servizi agli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi di cui ai successivi commi da 4 a 10.

4. Servizio di portineria/sorveglianza/reception. Il servizio può essere realizzato con personale dedicato o con sistemi informatizzati, e presenza di personale amministrativo per il controllo del funzionamento. Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 con custodia attiva o passiva da parte di personale esterno o interno. Il servizio comprende:

- a. reception, accoglienza e portierato con relativa custodia delle chiavi e dei badges;
- b. identificazione, registrazione e notifica dei dati degli arrivi e delle partenze degli alloggiati agli Organi di Pubblica Sicurezza, in osservanza delle vigenti normative in materia, incluso quanto inerente il trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni);
- c. verifica, ad ogni partenza o rilascio posto letto, che la camera sia lasciata in ordine e che l'arredo non sia stato danneggiato;
- d. sorveglianza e gestione degli accessi, degli spazi comuni e del parcheggio, anche avvalendosi di mezzi di videosorveglianza ai sensi della vigente normativa.

5. Servizio di pulizia e igiene ambientale. Il servizio si sviluppa mediante l'espletamento delle seguenti attività: pulizia di locali comuni (soggiorni, corridoi, sale comuni) e sanificazione dei wc di servizio, pulizia delle camere degli studenti e sanificazione dei wc di pertinenza; pulizia ordinaria delle aree esterne, raccolta e smaltimento carta e rifiuti ordinari e speciali, attività di monitoraggio e controllo degli animali infestanti, pulizia straordinaria in situazioni di pronto intervento.

- a. pulizia di locali comuni (soggiorni, corridoi, sale comuni) e sanificazione dei wc di servizio aree esterne: OPERAZIONI QUOTIDIANE (da lunedì a sabato)
 1. scopatura e lavaggio dei pavimenti degli atri, della lavanderia, delle cabine ascensori, delle portinerie e spogliatoi annessi, dei guardaroba, delle scale interne, dei corridoi e delle sale comuni (sale studio);
 2. raccolta ed asporto dei rifiuti e vuotatura dei cestini (ivi compresa la carta, plastica e vetro, da riciclare negli appositi contenitori) degli atri, della lavanderia, delle cabine ascensori, portineria e spogliatoio annesso, dei guardaroba, delle scale interne, dei corridoi e delle sale comuni;
 3. spazzatura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti e dei sanitari dei servizi igienici comuni e di quelli della portineria, dei guardaroba e dei depositi;

4. spolveratura di tutto il mobilio presente nelle portinerie e nei guardaroba;

OPERAZIONI SETTIMANALI

1. pulizia e lavaggio delle vetrate interne ed esterne delle porte di accesso e della portineria;
2. lavaggio delle pareti interne alle cabine ascensori;
3. spazzatura e lavaggio dei magazzini e degli spogliatoi;

OPERAZIONI QUADRIMESTRALI

1. pulizia e lavaggio dei vetri delle finestre delle aule studio e delle finestre dei vani antistanti gli ascensori

OPERAZIONI SEMESTRALI

1. spazzatura, lavaggio e pulizia a fondo (compresa la pulizia di mobilio, attrezzature e passamano) delle sale comuni, dei corridoi, delle scale, dei guardaroba, della portineria, della lavanderia, dei magazzini materiali manutenzione, delle officine e dei depositi;
2. deceratura e successiva ceratura e lucidatura dei pavimenti dei corridoi, delle stanze, delle portinerie e dei guardaroba;

- b. pulizia delle camere degli studenti e sanificazione dei wc di pertinenza

OPERAZIONI QUOTIDIANE PER LE STANZE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

1. spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle stanze alloggio;
2. lavaggio e sanificazione degli impianti igienico sanitari, dei rivestimenti piastrellati e dei pavimenti dei servizi igienici delle stanze;
3. spolveratura di tutto il mobilio presente nelle stanze;
4. pulizia all'interno degli arredi e del frigorifero delle stanze;

OPERAZIONI MENSILI

1. spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle stanze alloggio;
2. pulizia e sanificazione degli impianti igienico sanitari, dei rivestimenti piastrellati e dei pavimenti dei servizi igienici delle stanze;
3. spolveratura di tutto il mobilio presente nelle stanze;
4. pulizia all'interno degli arredi e del frigorifero delle stanze;
5. asporto eventuali ragnatele;
6. pulizia dei vetri delle stanze;
7. spolveratura del mobilio presente nelle sale comuni;

- c. pulizia ordinaria delle aree esterne:

pulizia settimanale di marciapiedi, cortili, portici ed aree esterne in modo da garantirne il decoro e la fruibilità.

- d. attività di monitoraggio e controllo degli animali infestanti (roditori, blatte e zanzare) secondo quanto previsto dalla normativa in materia, disinfestazione contro roditori insetti striscianti e volanti su richiesta.
- e. pulizia straordinaria in situazioni di pronto intervento da effettuare almeno entro 24 ore.

6. Servizio biancheria – lavanderia

Lo standard minimo del servizio si sostanzia nella fornitura di materasso, coprimaterasso, cuscino, copri cuscino, coperta. Dal corredo sono escluse lenzuola ed asciugamani cui dovrà provvedere autonomamente lo studente.

7. Servizio ICT: la struttura deve mettere a disposizione un servizio WIFI locale e attrezzature hardware adeguate alla dimensione della struttura.

8. Servizio di manutenzione ordinaria beni immobili. Il servizio viene garantito con personale interno o ditta esterna appaltatrice.

9. Servizio di manutenzione ordinaria spazi esterni: Il servizio viene garantito con personale interno o ditta esterna appaltatrice.

Articolo 4 - Durata di validità dell'elenco e aggiornamenti

1. L'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati rimane in vigore per tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2014 – 2015.
2. L'elenco è sottoposto ad un aggiornamento annuale, in relazione ad eventuali aggiornamenti degli standard ovvero in relazione a nuove disposizioni di cui al Regolamento previsto dall'articolo 25, comma 1, della LR n. 16/2012.
3. I soggetti accreditati comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno l'eventuale aggiornamento degli standard minimi della struttura e dei servizi precedentemente presentati, o, in caso negativo, dichiarano il mantenimento degli stessi.

Articolo 5 – Richiesta di inserimento elenco strutture accreditate

1. Le candidature devono essere presentate, in lingua italiana, compilando i documenti di seguito indicati, a pena di esclusione:
 - a) richiesta di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale, conforme allo schema allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritta in forma autografa, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000;
 - b) relazione sintetica firmata in originale, composta da un massimo di 20 cartelle, che illustri le caratteristiche qualitative e quantitative della struttura e dei servizi, dalla quale si evinca il rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 3 e la specificazione del numero massimo dei posti disponibili per l'accreditamento.
2. I soggetti privati, singoli o associati, richiedenti l'iscrizione sono tenuti ad apporre una marca da bollo del valore di 16,00 euro sulla richiesta di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate.
3. Alla richiesta devono essere allegati altresì i seguenti documenti:
 - a. copia documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - b. nel caso in cui il sottoscrittore della richiesta non coincida con il legale rappresentante del soggetto richiedente, copia del documento dal quale si evinca il potere di firma;
 - c. in caso di richiesta trasmessa con posta elettronica certificata (PEC), immagine da scansione del modello F23 attraverso il quale è stato assolto l'obbligo relativo all'imposta di bollo.
4. I soggetti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate e quanto diversamente in seguito accertato dall'Agenzia, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati e l'adozione altresì di ogni altra azione prevista dalla legge.
5. Poiché dal 1 gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A., in luogo dei certificati stessi devono sempre essere presentate dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà; pertanto, non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni ed eventualmente allegate alla richiesta presentata.
6. I soggetti dovranno indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) di riferimento che verrà utilizzata per le comunicazioni formali inerenti all'elenco stesso.

Art. 6 – Modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate

1. La richiesta di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate, corredata dagli allegati di cui all'articolo 5, deve pervenire alla sede legale dell'ARDISS, Salita Monte Valerio n. 3, 34127 Trieste entro il giorno 18.09.2014, mediante una delle seguenti modalità:
 - a. servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta prioritaria;

- b. consegna diretta a mani, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
 - c. spedizione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ardis@certregione.fvg.it
2. Per le richieste spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle richieste pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna richiesta a cura del personale dell'ARDISS.
3. Per le spedizioni a mezzo posta elettronica certificata, l'assolvimento all'obbligo dell'imposta di bollo viene dimostrato attraverso l'allegata scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta. Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere utilizzato il modello F23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate). Nel compilare il modello F23 occorre indicare:
- campo 4: dati del richiedente;
 - campo 6: il codice della Direzione provinciale di riferimento con riguardo alla sede dell'ente versante (T12 per Trieste; T14 per Gorizia; T16 per Pordenone; T18 per Udine);
 - campo 9: il codice PA;
 - campo 10: l'anno 2014, il codice ARDIS: 01241240322;
 - campo 11: il codice 456T;
 - campo 12: la descrizione Imposta di bollo;
 - campo 13: l'importo pari a euro 16,00.
4. In caso di presentazione di richiesta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dovranno essere soddisfatti i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa (Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"), con particolare riguardo alla firma digitale.
5. I candidati devono indicare nella richiesta in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la medesima, la dicitura "Presentazione candidatura per-l'accREDITamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi".
6. L'ARDISS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del soggetto richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella richiesta, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
7. L'ARDISS si riserva di accertare d'ufficio, in qualsiasi fase della procedura, i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive rese. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta e quanto diversamente accertato dall'Agenzia, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Art.7 - Ammissibilità delle richieste di inserimento nell'elenco delle strutture accreditate e procedimento di approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati

1. La richiesta è ritenuta ammissibile se:
 - è pervenuta entro la data di scadenza indicata nel precedente articolo 6;
 - è sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di firma;
 - è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti all'art.2.
2. Nel caso di trasmissione con posta elettronica certificata e con riferimento alla necessità della sottoscrizione dei documenti, si rinvia all'articolo 6, comma 4.
3. Le richieste ritenute ammissibili sono sottoposte all'accertamento degli standard minimi di cui all'articolo 3 secondo le modalità di cui ai successivi commi.
4. L'ARDISS provvede all'accertamento degli standard minimi di cui all'articolo 3 sulla base della documentazione descrittiva di cui all'articolo 5 comma 1 e mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.

5. L'ARDISS, ai fini dell'accertamento degli standard minimi, previa verifica dei requisiti di indipendenza dei membri, procede alla costituzione di una Commissione composta da personale interno che procederà alla valutazione degli standard minimi utilizzando i seguenti criteri:

- a. con riferimento allo standard minimo della struttura il criterio di valutazione è la presenza o assenza del requisito;
- b. con riferimento allo standard minimo dei servizi, i contenuti di ciascun servizio sono valutati secondo i criteri di seguito riportati, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 100 punti. Per ogni servizio il punteggio attribuito è ottenuto moltiplicando il punteggio massimo per il coefficiente assegnato. Il punteggio complessivo si ottiene sommando il punteggio ottenuto per ogni servizio.

a) standard minimo della struttura

	Caratteristica	Standard minimo della STRUTTURA	PRESENZA/ASSENZA
1	dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante	camere singole: 36 metri cubi camere doppie: 30 metri cubi	SI/NO
2	dotazione di servizi e attrezzature	- stanze singole con servizi e doccia comuni per ogni 2 stanze - alloggi con servizi riservati per soggetti disabili - il servizio di portierato gestito direttamente dall'Agenzia o in appalto a terzi, o garantito da forme di accesso con tessera magnetica	SI/NO
3	presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni	- accesso per soggetti disabili presenza di almeno uno dei sottoelencati spazi: - un'aula studio - un'aula riunioni - un'aula video / musica - una cucina collettiva - un'aula informatica	SI/NO

b) standard minimo dei servizi

	SERVIZIO	Punteggio massimo per servizio
1	servizio di portineria/sorveglianza/reception	20
2	servizio di pulizia e igiene ambientale	35
3	servizio biancheria – lavanderia	20
6	servizio ICT	5
7	servizio di manutenzione ordinaria beni immobili	10
8	servizio di manutenzione ordinaria spazi esterni	10
	Totale	100

Coefficiente	Criterio di valutazione del servizio
0,0	assente – completamente negativo
0,1	quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2	negativo
0,3	gravemente insufficiente
0,4	insufficiente
0,5	appena sufficiente
0,6	sufficiente
0,7	discreto
0,8	buono
0,9	ottimo
1,0	eccellente

6. Sono inserite nell'elenco dei soggetti accreditati le sole richieste:
- le cui strutture siano in possesso degli standard minimi previsti (tutti i requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2 del presente avviso devono essere presenti);
 - i cui servizi riporteranno un punteggio complessivo uguale o maggiore di 70 rispetto al massimo previsto pari a 100.
7. Con decreto del Direttore generale dell'ARDISS, entro la data del 31 ottobre 2014, viene approvato l'elenco dei soggetti accreditati ed entro la data del 31 marzo di ogni anno viene approvato l'aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 2. Il primo aggiornamento decorre dalla data del 31 marzo 2016.
8. Il decreto di cui al comma 7 è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARDISS e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. L'elenco contiene il nominativo del soggetto accreditato e l'indicazione della struttura convittuale in dotazione.
10. I soggetti accreditati potranno stipulare con l'ARDISS la convenzione di cui all'articolo 8 ai fini dell'accesso delle misure di sostegno di cui all'articolo 10.

Art. 8 - Convenzione

- Entro la data del 30 novembre 2014 l'ARDISS provvederà alla stipula di una convenzione con i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9 al fine di garantire forme di sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 29 e dal Programma di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 16/2012, con priorità a coloro che, per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio gestiti direttamente dall'ARDISS, pur essendo in graduatoria non hanno potuto accedere agli alloggi stessi e successivamente a coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno presentato istanza all'ARDISS.
- Per gli anni accademici 2014 /2015, 2015/2016 e 2016/2017 si applicano le disposizioni contenute nelle linee guida approvate con DGR n. 996 del 30 maggio 2014 e nel Programma approvato con DGR n. 1094 del 13 giugno 2014.
- La convenzione, valida per i tre anni accademici di cui al comma 2, disciplina i rapporti tra le parti ai fini della concessione dei sostegni a favore degli studenti di cui al comma 1 che accedono alle strutture dei soggetti accreditati. Nello specifico la convenzione disciplina:
 - gli impegni tra le parti ai fini dell'assegnazione degli alloggi e dell'attribuzione del sostegno agli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi, ivi compresa la comunicazione annuale dell'eventuale aggiornamento degli standard minimi della struttura e dei servizi;
 - i termini di concessione e liquidazione delle risorse al soggetto accreditato;
 - le modalità e i termini di rendicontazione delle risorse concesse sulla base del costo netto unitario per studente;
 - la scadenza della convenzione.

Art. 9 – Procedimento per l'assegnazione del sostegno a favore degli studenti

1. L'ARDISS, con cadenza annuale, sulla base dell'ammontare complessivo di risorse disponibili a bilancio e tenuto conto dei vincoli del patto di stabilità, comunica ai soggetti accreditati entro i termini di cui all'articolo 11 il numero complessivo delle riserve di posti alloggio suddiviso su base provinciale, ai fini dell'attribuzione del sostegno agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi che alloggiano presso le strutture convittuali e le residenze.
2. Le riserve sono prioritariamente destinate agli studenti che, pur essendo in graduatoria, non hanno potuto accedere agli alloggi dell'ARDISS per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio gestiti direttamente dall'Agenzia.
3. Successivamente il sostegno è altresì destinato a coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno presentato istanza all'ARDISS, ma al soggetto accreditato. A tal fine i soggetti accreditati comunicano annualmente all'ARDISS, entro i termini indicati nella convenzione, l'elenco degli studenti che hanno fatto richiesta di accesso agli alloggi dei soggetti accreditati e che intendono avvalersi del sostegno regionale. L'ARDISS, entro i termini di cui all'articolo 11, approva le graduatorie degli studenti per reddito e merito, sulla base dei criteri di reddito e di merito previsti nelle linee guida e nel Programma annuale.
4. I soggetti accreditati, sulla base del riparto approvato dall'ARDISS, ricevono un sostegno proporzionale al numero degli studenti ospitati presso le rispettive strutture, tenuto conto del numero delle riserve disponibili dell'ARDISS di cui al comma 1 e delle graduatorie di cui al comma 3.
5. L'ARDISS provvede all'erogazione di un anticipo nella misura del 40% dell'importo assegnato alle singole strutture e all'erogazione del saldo ad avvenuta presentazione del rendiconto da parte dei soggetti accreditati.

Art. 10 – Modalità di calcolo del sostegno

1. Le somme assegnate al soggetto accreditato a titolo di sostegno di ciascun studente capace e meritevole, carente e privo di mezzi ospitato presso le strutture, sono pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico del soggetto accreditato e il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dal soggetto accreditato, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico.
2. La tariffa applicata dal soggetto accreditato agli studenti aventi i requisiti per l'accesso a tale beneficio non può essere superiore del 20% rispetto a quella dell'ARDISS, riferita allo standard minimo di servizio di cui all'articolo 3.
3. Il costo netto unitario per studente si ottiene dalla sommatoria dei costi diretti e indiretti riferiti all'erogazione degli standard minimi di servizio rapportati a dieci mesi e suddivisi per il numero complessivo di studenti nel periodo considerato. Sono esclusi dal conteggio del costo netto unitario gli eventuali costi dei servizi aggiuntivi offerti dal soggetto accreditato rispetto allo standard minimo di servizio ai fini della determinazione del costo netto unitario. Sono altresì escluse dal conteggio della tariffa minima, le maggiorazioni richieste per l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto allo standard minimo di servizi di cui all'articolo 3.
4. Le risorse assegnate dall'ARDISS in ogni caso non possono essere superiori all'importo di euro 1.200,00 per anno accademico per studente.

Art. 11 - Informazioni sul procedimento

1. Ai sensi della legge regionale n. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	Termine	Termine iniziale	Termine finale
Valutazione delle richieste e approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati	31 ottobre 2014 31 marzo per gli aggiornamenti	Giorno successivo alla scadenza di presentazione delle richieste	Data di adozione del decreto del Direttore generale di approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati

(riferimento articolo 7)	(per gli anni successivi)		
Stipula della convenzione (riferimento articolo 8)	30 novembre 2014	Giorno successivo alla data di approvazione dell'elenco dei soggetti accreditati	Data di stipula della convenzione
Comunicazione ai soggetti accreditati dell'ammontare complessivo di riserve disponibili, suddivise per provincia. (riferimento articolo 9)	30 novembre 2014 31 ottobre per gli anni accademici successivi	Giorno successivo alla data del Decreto del Direttore generale di approvazione del riparto delle risorse su base provinciale	Data di invio della comunicazione
Approvazione delle graduatorie per reddito e merito degli studenti che hanno richiesto l'accesso alle strutture accreditate (riferimento articolo 9)	31 gennaio 2015 (per l'anno accademico 2014/2015) 30 novembre per gli anni accademici successivi	Giorno successivo alla data di ricezione dell'elenco degli studenti da parte dei soggetti accreditati	Data di pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell'ARDISS
Erogazione dell'anticipo (riferimento articolo 9)	Data definita nella Convenzione	Giorno successivo alla data di invio della comunicazione dell'ammontare delle risorse disponibili per ciascun soggetto accreditato	Data di registrazione del decreto di liquidazione
Erogazione del saldo e approvazione del rendiconto	Data definita nella Convenzione	Giorno successivo a quello di ricezione del rendiconto	Data di registrazione del provvedimento di approvazione del rendiconto ed erogazione del saldo

Art. 11 – Disciplina aiuti di stato

1. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati sono concesse, ai sensi del Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato su GUUE L 114 del 26 aprile 2012, nei limiti e alle condizioni ivi previsti secondo le modalità stabilite nelle convenzioni tra l'ARDISS e le strutture accreditate.

Art. 12 – Trattamento dei dati

1. La documentazione pervenuta dai soggetti per l'iscrizione nell'elenco è trattata nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed a tal fine si precisa:

- a. che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'elenco dei soggetti accreditati per l'assegnazione dei sostegni a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi; alloggiati presso le relative strutture abitative;
- b. che il trattamento sarà effettuato dall'ARDISS, con sede legale in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;

- c. che i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d. che il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore generale dell'ARDISS.

Art. 13 - Informazioni sull'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al suo allegato, sul sito internet dell'ARDISS- pagina/sezione - "Avviso per l'accreditamento dei soggetti idonei all'erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale". Informazioni possono, inoltre, essere richieste scrivendo all'indirizzo elettronico ardiss@certregione.fvg.it

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori- ARDISS, Salita Monte Valerio n. 3, Trieste. I responsabili dell'istruttoria sono: la dott.ssa Cristiana Cattunar, il sig. Fabio Zenobio, il geom. Adriano Grahor per la sede operativa di Trieste e la sig.ra Miriam di Bernardo, il geom. Tomasina Gabriele per la sede operativa di Udine.

Trieste, 18 agosto 2014